



COMUNE DI PONSACCO

SETTORE II – UFFICIO TRIBUTI

GUIDA TASI - ANNO 2019 (NON CI SONO CAMBIAMENTI RISPETTO AL 2018)

La TASI è il tributo riferito al finanziamento dei costi per i servizi indivisibili (manutenzione del verde, illuminazione pubblica, etc.). Si paga in percentuale sul valore del fabbricato ed è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

QUANDO PAGARE:

Scadenze versamento	Acconto	17 Giugno 2019
	Saldo	16 Dicembre 2019

COME PAGARE:

Per il versamento si potrà utilizzare sia la Delega di pagamento F24 che il bollettino di c/c postale come da modello Ministeriale.

G822	Codice catastale Comune
3958	TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639 L. n. 147/2013 e succ. modif.
3959	TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639 L. n. 147/2013 e succ. modif.
3961	TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639 L. n. 147/2013 e succ. modif.

BASE IMPONIBILE:

Fabbricati = Rendita Catastale x 1,05 x Moltiplicatore

Si riportano di seguito i moltiplicatori:

FABBRICATI	160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5; 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
-------------------	---

La **rendita catastale** dei fabbricati deve essere rivalutata del 5%. La rivalutazione dovrà essere utilizzata per la determinazione dell'imposta dovuta per l'anno in corso.

Nel caso di **fabbricato strumentale agricolo** occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La percentuale dovuta dall'occupante è del 10%. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

In caso di **locazione finanziaria**, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di riconsegna.

In caso di **detenzione temporanea** di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

IMMOBILI FUORI CAMPO TASI:

La TASI non si applica a:

1. Terreni ed aree fabbricabili;
2. Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi gli immobili destinati ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ossia gli immobili di lusso, le ville ed i castelli.
Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Le pertinenze invece sono solo quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nel limite massimo di una per ciascuna delle categorie indicate.

ALIQUOTE TASI - 2018

- a) **0,28% (2,8 per mille)** per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze, appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9, a prescindere dall'importo della relativa rendita catastale.
- b) **0,10% (1 per mille)** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti "immobili merce").
- c) **0,10% (1,00 per mille)** per i fabbricati rurali strumentali.

DETRAZIONI TASI:

- Detrazione di € 50,00 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del nucleo familiare all'interno del quale è dimorante e residente soggetto portatore di handicap/disabile certificato ai sensi della L. 104/92 Art. 3 comma 3.

DICHIARAZIONI TASI

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.

Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nello stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU.

I soggetti interessati ad usufruire della detrazione per componente del nucleo familiare portatore di handicap prevista nella deliberazione delle aliquote TASI, devono presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà accompagnata dalla certificazione di disabilità che dovrà essere presentata all'Ufficio Tributi entro il 31 dicembre dell'anno per cui si chiede l'applicazione della detrazione, ed avrà efficacia anche per gli anni successivi, fino a revoca. Le autocertificazioni presentate oltre detto termine avranno validità per l'anno successivo.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Con il “ravvedimento” è possibile regolarizzare versamenti di imposta, omessi o insufficienti, beneficiando della riduzione delle sanzioni. Versamento tramite F24 – Bollettino Postale Ministeriale, barrando l’apposita casella “RAVV” e indicando l’anno di imposta al quale la correzione si riferisce. La sanzione e gli interessi sono versati unitariamente all’imposta dovuta.

IMPOSTA:	Importo non pagato o pagato in ritardo
RAVVEDIMENTO SPRINT: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando il dovuto entro 14 giorni dalla scadenza di legge	SANZIONE: 0,1% (giornaliero) del valore dell’imposta per ogni giorno di ritardo
RAVVEDIMENTO BREVE: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo rispetto alla scadenza di legge	SANZIONE FISSA: 1.5% dell’imposta da versare
RAVVEDIMENTO MEDIO: applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno	SANZIONE FISSA: 1.67% dell’imposta da versare
RAVVEDIMENTO LUNGO: applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (scadenza 30 giugno 2019 per l’anno 2018)	SANZIONE FISSA: 3,75% dell’imposta da versare
INTERESSI: conteggiati in base ai giorni di ritardo decorrenti dalla scadenza di legge fino alla data di effettivo versamento	Al Tasso Legale

All’interno del sito internet del Comune di Ponsacco all’indirizzo <http://www.comune.ponsacco.pi.it> è disponibile il calcolatore IUC 2019, per il calcolo del tributo, predisposizione e stampa della delega di pagamento F24.

CONTATTI

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Tributi del Comune nei seguenti orari:

Lunedì e il mercoledì mattina 9,00 - 13,00

Giovedì pomeriggio 15 - 17 (escluso nei mesi di Luglio e Agosto)

Ufficio Tributi del Comune di Ponsacco Piazza Valli n° 8

Numeri telefonici: 0587/738209-210-208 Fax 0587/733871 E-mail: tributi@comune.ponsacco.pi.it

Sito internet: <http://www.comune.ponsacco.pi.it> seguendo il percorso UFFICI E SERVIZI – TRIBUTI

La presente guida è stata predisposta il 07/03/2019